

REGOLAMENTO DEL COMITATO PORTUALE

Art. 1

Composizione del Comitato Portuale e sue attribuzioni

La composizione del Comitato e le sue attribuzioni sono stabilite dall'art. 9 della Legge 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

Presidenza del Comitato Portuale

Il Presidente dell'Autorità Portuale è presidente del Comitato Portuale (art. 8 legge 84/94).

In sua assenza il Comitato Portuale è presieduto dal Vice Presidente (art. 9 comma 1 lett. b legge 84/94).

Il Presidente presiede le riunioni del Comitato Portuale ed esercita in seno allo stesso le attribuzioni conferitegli dalla Legge e dal presente Regolamento.

Il Presidente apre e chiude le riunioni; disciplina i lavori nel Comitato Portuale, facendone osservare il Regolamento; annuncia l'esito delle votazioni.

Art. 3

Segreteria del Comitato Portuale

Alle riunioni del Comitato Portuale partecipa il Segretario Generale dell'Autorità Portuale ed in sua assenza il funzionario che sarà designato dal Presidente.

La Segreteria del Comitato è assicurata dal Segretario Generale che provvede all'istruttoria degli atti di competenza, ed alla redazione dei verbali di riunione.

Per la redazione dei verbali il Segretario potrà avvalersi di un dipendente che svolge mansioni di "funzionario rogante".

Possono essere chiamati ad intervenire i funzionari dell'Autorità Portuale preposti ai vari Uffici, secondo gli argomenti posti in discussione.

Il Presidente può disporre la presenza di esperti o consulenti in occasione della trattazione di specifici argomenti, ovvero, ove lo ritenga utile, per particolari circostanze.

Art. 4

Revisori

Assiste alle riunioni del Comitato Portuale almeno un membro del Collegio dei Revisori dei Conti (art. 11 Legge 84/94).

Art. 5

Convocazioni

La convocazione dei rappresentanti è disposta dal Presidente con avviso telegrafico, lettera raccomandata, fax, posta elettronica, fonogramma, sms o altra modalità equivalente.

Il giorno, l'ora e il luogo delle convocazioni sia ordinarie che straordinarie sono fissati dal Presidente nell'avviso di convocazione.

La convocazione deve contenere anche l'indicazione del giorno e dell'ora della seconda convocazione, che deve aver luogo non prima di un giorno e non oltre otto giorni dalla prima.

Per le sessioni ordinarie, la convocazione viene inviata almeno sette giorni prima delle adunanze.

Tutta la documentazione relativa all'o.d.g. è posta a disposizione dei componenti il Comitato 4 giorni prima dell'inizio della riunione.

Per le sessioni straordinarie l'avviso con l'elenco degli oggetti da trattare deve essere spedito almeno tre giorni prima della riunione. In tal caso, la documentazione sarà messa a disposizione dei componenti 48 ore prima.

Tuttavia, nei casi di urgenza, è sufficiente che l'avviso con l'elenco degli oggetti da trattarsi sia spedito ventiquattro ore prima.

La lettera di convocazione contenente l'ordine del giorno, è affissa all'Albo dell'Autorità Portuale dalla data di spedizione della stessa sino alla data di convocazione.

Eventuali richieste o comunicazioni di terzi indirizzate all'Autorità Portuale ovvero ai componenti il Comitato e pervenute posteriormente alla data di convocazione di esso, anche se relative ai punti indicati all'ordine del giorno non potranno essere poste in discussione né saranno recapitate ai componenti il Comitato, fatta eccezione per gli atti provenienti da parte di altri enti od organi istituzionali.¹

Art. 6

Riunioni

Il Comitato Portuale, di regola, si riunisce in seduta ordinaria una volta al mese ed in via straordinaria, ogni qual volta sia convocato dal Presidente o per sua iniziativa, o su domanda di almeno un terzo dei componenti (art. 9 comma 4 Legge 84/94).

Il Presidente ha facoltà di sospendere la seduta o scioglierla per gravi motivi.

(In quest'ultimo caso il Comitato Portuale si intende convocato per il successivo giorno non festivo, escluso il sabato all'ora medesima del giorno precedente. **Cassato**)

Allorquando un rappresentante turbi il regolare procedimento dei lavori del Comitato Portuale, il Presidente lo richiama all'ordine per nome. Se il richiamato muove appello, il Presidente consulta il Comitato Portuale, il quale statuisce per alzata di mano, senza discussione, se debba confermarsi il richiamo all'ordine. Nel caso di conferma si fa menzione del richiamo verbale.

Dopo due richiami, può procedersi a esclusione del componente con analoga procedura.

¹ Comma aggiunto con Delibera del Comitato Portuale n° 19 del 1-6-2004.

Art. 7

Interventi Componenti Comitato Portuale

Ogni membro, per intervenire, deve ottenere facoltà dal Presidente dell'Autorità Portuale ed il suo intervento avrà una durata massima di dieci minuti, salvo diversa decisione della maggioranza.

Il Presidente concede facoltà di parlare secondo l'ordine delle domande.

Non è permesso parlare tra due prove di qualsiasi votazione.

Art. 8

Deliberazioni e verbali

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, firma le deliberazioni assunte dal Comitato Portuale, congiuntamente al Segretario Generale.

Il verbale delle riunioni, di norma, è approvato nella prima seduta successiva di Comitato.

Il Comitato Portuale non può deliberare in prima convocazione se non interviene la metà più uno del numero dei membri che lo compongono.

In seconda convocazione le deliberazioni saranno valide con almeno un terzo dei componenti (art. 9 comma 4 Legge 84/94).

Art. 9

Votazioni

Il Comitato Portuale esprime generalmente il suo voto per alzata di mano o per appello nominale, a giudizio del Presidente.

Le delibere concernenti persone si prendono a scrutinio segreto se richiesto dal Presidente o da almeno 5 componenti il Comitato Portuale.

Le schede bianche e quelle non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Non si può procedere al ballottaggio.

Prima della votazione ogni rappresentante ha facoltà di fare dichiarazioni di voto e di esporre brevemente i motivi della sua determinazione e ha diritto di far mettere a verbale il suo intervento.

Nessuna proposta di deliberazione si intenderà adottata se non avrà ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

In caso di parità di voti avrà la prevalenza quello del Presidente.

Qualora egli si astenga la proposta, sempre in caso di parità di voti, si intenderà respinta.

Art. 10

Sono sottoposte ad approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le delibere relative a:

- a) approvazione del bilancio di previsione, delle eventuali note di variazione e del conto consuntivo;

- b) determinazione dell'organico della Segreteria Tecnico-Operativa;
- c) concessioni relative alla manutenzione delle parti comuni nell'ambito portuale ed affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura di servizi di interesse generale.

Le deliberazioni di cui alla lettera a) sono approvate previo concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 12 comma 2 Legge 84/94).

Il Bilancio Consuntivo e i bilanci d'esercizio sono sottoposti al Controllo della Corte dei Conti (art. 6 comma 4 Legge 259/58).

Qualora l'approvazione delle autorità di vigilanza non intervenga entro 45 giorni dalla data del ricevimento delle deliberazioni, esse sono esecutive (art. 12 comma 4 Legge 84/94).

Art. 11

Pubblicità delle riunioni del Comitato Portuale

Le sedute del Comitato Portuale non sono pubbliche, a meno che non sia stato altrimenti stabilito con deliberazione motivata.

La seduta, comunque, non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni inerenti a persone.

Art. 12

Gettoni di presenza

I gettoni di presenza ai membri del Comitato vengono determinati dal Comitato stesso (art. 7 comma 2 Legge 84/94).

(Approvato con delibera del Comitato Portuale n. 10 del 18/2/2004 e integrato con delibera del Comitato Portuale n. 19 dell'1/6/2004)